STAFFETTA QUOTIDIANA
LA RIVISTA ITALIANA DEL PETROLIO
EDITRICE
DAL 1933 - QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA
www.staffettaonline.com

Copyright © RIP Srl
Leggi e Atti Amministrativi **venerdì 01 ottobre 2021**

Canone unico patrimoniale, la "pericolosa" inversione di rotta del Mef

L'analisi di Filippo Momi, partner, e Andrea Finotti, senior associate dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati

È di pochi giorni fa la notizia di una risposta del Mef ad un'interrogazione parlamentare (n. 5-06698 del 22 settembre 20211) in tema di Canone Unico che parrebbe, in maniera sorprendente, estendere anche ai *Reseller* di energia elettrica e gas la soggettività passiva ai fini del nuovo tributo locale *(v. Staffetta 23/09)*.

In un nostro precedente contributo2 avevamo già esaminato la "spinosa" questione delle numerose richieste pervenute da vari Comuni ai *Reseller* di energia elettrica e gas in relazione al pagamento del nuovo Canone Unico previsto dall'art. 1, c. 831, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), sulla base di un'interpretazione meramente letterale (e, a parere di chi scrive, discutibile) del testo normativo *post* modifica operata dall'art. 1, c. 848, della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) – in conseguenza della quale, si ricorda, è ora previsto che il Canone sia "*dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze*", risultando contestualmente eliminato il correlato diritto di rivalsa dei titolari delle reti nei confronti dei *Reseller*.

In tale articolo, sottolineavamo la (condivisibile) *ratio* "**sostitutiva**" sottesa al nuovo Canone – finalizzato a disciplinare, finalmente in maniera organica e unitaria, il frammentario quadro precedente relativo ai vari "balzelli" locali sulle occupazioni di suolo pubblico (Tosap, Cosap, Icp-Dpa, Cimp, ecc.), pur conservandone le medesime funzioni, con la possibilità per l'interprete, pertanto, di estendere ad esso i chiarimenti applicativi in passato forniti dal Mef (in particolare, la Circolare n. 1/2009) – e (soprattutto) "**semplificativa**" della correlata attività di riscossione in relazione a determinati settori – come, ad esempio, quello delle telecomunicazioni, per il quale, in virtù della nuova previsione relativa alla soggettività passiva concorrente in capo ai titolari delle reti e agli utilizzatori delle stesse in via mediata (in base alle rispettive utenze), parrebbero superate le difficoltà nella attività di riscossione che affrontavano i primi, normalmente non in possesso dei dati relativi alle utenze attivate sulle proprie reti da parte di soggetti terzi (informazione necessaria per quantificare il Canone complessivamente dovuto).

Semplificazione, quella in parola, che verrebbe, però, effettivamente assicurata solo a patto di non estendere *tout court* il principio di soggettività passiva concorrente anche a comparti come quello dell'energia elettrica e gas naturale – ove non si riscontrano le citate difficoltà, stante la netta separazione, imposta per legge, tra distributori titolari delle reti locali e *Reseller*, tale per cui i primi sono strutturalmente in possesso dei dati di tutte le utenze (da essi stessi) attivate per conto dei secondi – come ben chiarito dal Mef, nella Circolare sopra richiamata, in materia di Tosap e Cosap.

Si pensi, infatti, alla situazione "paradossale" in cui verrebbe a trovarsi un *Reseller* che, come comunemente accade, risulti titolare di contratti di somministrazione di energia elettrica e gas in molteplici Comuni sparsi sul territorio nazionale, qualora si accogliesse l'idea di una rigida applicazione letterale del nuovo comma 831 anche alla loro casistica: tale soggetto risulterebbe obbligato annualmente a dover presentare una dichiarazione ed effettuare un versamento per ciascun Comune coinvolto e, conseguentemente, a dover gestire innumerevoli adempimenti, a ciò peraltro non venendo sottratto il titolare della rete, corresponsabile del tributo. Situazione evidentemente da scongiurare e, peraltro, non giustificabile, considerato che, lasciando la gestione del Canone Unico in capo ai titolari delle reti locali (come sinora avvenuto) la distribuzione del carico di adempimenti risulterebbe sicuramente più equa e meno gravosa per l'intero settore (essendo questi ultimi soggetti chiamati a rapportarsi, normalmente, con un minor numero di Enti locali).

Ebbene, come sopra accennato, nella risposta all'interrogazione parlamentare del 22 settembre u.s. – il cui scopo era quello di ottenere meramente una conferma della posizione già assunta dall'Amministrazione finanziaria nella citata Circolare n. 1/2009 (condivisa, peraltro, da parte della

generalità degli operatori) – il Mef, cambiando inspiegabilmente rotta rispetto ai precedenti chiarimenti forniti in materia, ha affermato che i *Reseller* "*devono corrispondere il canone unico patrimoniale* **...** *dal momento che occupano il suolo in via mediata e* ***sono titolari delle utenze*** *in base al quale deve essere calcolato il canone*".

Ribadito che tale posizione non può essere condivisa – *in primis*, per le gravose implicazioni pratiche sopra commentate, totalmente contrarie alla *ratio* semplificatrice ricordata – alla luce della stessa, ad oggi, il Canone Unico parrebbe quindi dovuto esclusivamente dai *Reseller*, considerato che:

i distributori non sono titolari dei contratti di utenza (parametro in base al quale, parrebbe, il Mef indirizzi la ripartizione dell'onere tra i vari soggetti potenzialmente coinvolti);

dovrebbe, in ogni caso, restare fermo il principio, già evidenziato nel nostro precedente contributo, in base al quale non è possibile duplicare la soggettività passiva (in capo ai distributori ed ai *Reseller*), come espressamente previsto dalle norme istitutive del Canone Unico.

Qualora i già menzionati princìpi dovessero essere confermati nel prossimo futuro – per quanto consta a chi scrive, è attesa a breve sul punto l'emanazione di una formale risoluzione da parte dell'Amministrazione finanziaria e non si esclude un eventuale intervento chiarificatore anche nella prossima Legge di Bilancio – diventerebbe inevitabile, per i *Reseller*, "correre ai ripari", regolarizzando la propria posizione nei confronti dei vari Comuni. Peraltro, in tal senso, sarebbe oltremodo doverosa – in virtù di un principio di civiltà giuridica – l'espressa previsione della disapplicazione di sanzioni per eventuali ritardi da parte dei contribuenti, considerata la situazione di incertezza normativa ed interpretativa. ?

1 In proposito, si vd. "Canone unico comunale, per il Mef anche i retailer di energia devono pagare" in Staffetta Quotidiana, 23 settembre 2021.

2 Cfr. "Il nuovo "Canone unico" comunale e la strana interpretazione per i reseller – Questione spinosa per il settore elettricità e gas" in Staffetta Quotidiana, 30 luglio 2021.

© Tutti i diritti riservati
E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.